



COMUNE DI VOTTIGNASCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.26

OGGETTO:

Approvazione aliquote Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2024.

L'anno **duemilaventitre** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **zero**, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai seguenti Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco	Sì
2. CISMONTI Massimo - Vice Sindaco	Sì
3. PIGNATTA Valerio - Assessore	Sì
4. PEANO Roberto - Consigliere	Sì
5. NAPOLETANO Antonio - Consigliere	Sì
6. ROSSO Elena - Consigliere	Sì
7. BONO Valentina - Consigliere	Sì
8. BALLATORE Paolo - Consigliere	Sì
9. PRIMERANO Cosimo - Consigliere	Sì
10. BURDISSO Edoardo - Consigliere	Sì
11. GHIO Valentina - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 0

PRESO ATTO che, nel rispetto dell'Art. 4 c. 5 del *Regolamento su funzionamento del Consiglio comunale* e s.m.i.:

- la riunione è stata convocata in modalità mista;
- è stato possibile accertare l'identità dei partecipanti tramite riconoscimento video;
- è stato garantito il contraddittorio e sono state rispettate tutte le condizioni di cui al disciplinare;

ASSUME la presidenza il Sindaco COSTAMAGNA Daniela Patrizia.

PARTECIPANO alla seduta in video conferenza il Segretario Comunale MAZZOTTA Dr.ssa Carmela Donatella e la Consigliera Rosso Elena;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/12/2023.

OGGETTO: Approvazione aliquote Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art.1, della L. n. 160/2019, che prevedono che i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono modificare le aliquote base come di seguito specificato:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 755, il quale stabilisce a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per

cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

DATO ATTO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

CONSIDERATO che sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2023 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2023, con il quale sono state individuate le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imu e fornite indicazioni in merito all'obbligo di utilizzo dell'applicazione informatica del Portale del Federalismo Fiscale per l'elaborazione del prospetto delle aliquote Imu da allegare alla deliberazione del Consiglio Comunale; l'art. 6-ter del D.L. 29/09/2023 n. 132 ha disposto la proroga all'anno di imposta 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote Imu utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Federalismo fiscale;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/07/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 181 del 04/08/2023, che ha definito il nuovo iter per l'elaborazione e l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- N. 3 del 05/04/2023 ad oggetto: *“Approvazione delle aliquote per l'applicazione della nuova IMU (Imposta Municipale Unica) per l'anno 2023”*;
- N. 21 del 27/09/2023 ad oggetto: *“ALIQUOTE IMU RETTIFICA E APPROVAZIONE”*;

DATO ATTO che, come precisato dal comunicato in data 30/11/2023 pubblicato sul sito MEF - Dipartimento delle finanze, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n.

132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023. Per l'anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Ne deriva che, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario.

CON n. 8 voti FAVOREVOLI e n. 3 ASTENUTI (Burdisso, Primerano, Ghio), espressi nei modi previsti dalla legge,

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto esposto in premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE dunque le aliquote IMU per l'anno 2024 per il Comune di Vottignasco, confermando quelle determinate per l'anno 2023 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 27/09/2023, così come segue:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU % (per mille)
1	Unità immobiliare (ad eccezione delle cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	esente
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,0
3	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (<u>senza registrazione del contratto</u>)	10,20

4	Unità immobiliare concessa in <u>comodato</u> dal soggetto passivo dell'imposta a: - <u>parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione;</u> - <u>principale (con registrazione del contratto)</u>	10,20 (con riduzione 50% base imponibile)
5	Aree fabbricabili	10,20
6	Terreni agricoli iscritti in catasto, a qualsiasi uso destinato, compresi quelli non coltivati	9,2
7	Terreni posseduti e condotti da: - coltivatori diretti imprenditori agricoli professionali (art. 1 D.Lgs. n. 99 del 29/03/2004); - società agricole (art. 1, co. 3, D.Lgs. n. 99 del 29/03/2004) indipendentemente dalla loro ubicazione	esenti
8	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
9	Altri fabbricati	10,20
10	Immobili ad uso produttivo categoria D (escluso D10)	8,6 (di cui 7,6 allo Stato)

3. DI DETERMINARE la seguente detrazione per l'applicazione dell'IMU anno 2024: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. DI DARE ATTO che l'art. 1, comma 762, della legge 160/2019 prevede che il versamento della prima rata dell'IMU sia pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2021, mentre il versamento della rata a saldo va eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ogni anno;
5. DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022;

CON n. 8 voti FAVOREVOLI e n. 3 ASTENUTI (Burdisso, Primerano, Ghio), dei consiglieri presenti e votanti, riconosce l'urgenza del provvedimento e DICHIARA la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma. – del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco

F.to : COSTAMAGNA Daniela P.



Il Segretario Comunale

F.to : MAZZOTTA Dott.ssa C. Donatella

Documento firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ed s.m.i.

Documento firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ed s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 08/01/2024 ai sensi dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e 32 della Legge n. 69/2009.



Il Delegato
F.to: CERATO Valentina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Vottignasco, li 08/01/2024

F.to:

F.to:

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

DIVENUTA ESECUTIVA in data 19/12/2023

~~In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione.~~

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, data l'urgenza.

Vottignasco, li 08/01/2024



Il Segretario Comunale

F.to: MAZZOTTA Dott.ssa C.

Donatella

Documento firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ed s.m.i.